

dell'arruolamento di volontari in Marina con lo *slogan*: «allarga i tuoi orizzonti, vieni in Marina militare»;

non si tratta di pubblicità diffusa a titolo gratuito —:

quali sono state le modalità con cui è stata bandita la gara per l'affidamento della campagna pubblicitaria sopra richiamata;

quali *network* sono stati interessati, quali sono state le offerte dei singoli partecipanti e quali sono stati criteri adottati per aggiudicare alle emittenti Canale 5 e Italia 1 la messa in onda del servizio pubblicitario richiesto dalla Marina militare. (5-02096)

PISA e DEIANA. — *Al Ministro della difesa*. — Per sapere — premesso che:

il «Palazzo dell'Aeronautica» situato a Roma tra Viale dell'Università e Viale del Pretoriano, sede dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare e di altri enti centrali del Ministero della Difesa, è stato dotato fin dal momento della sua costruzione di efficienti strutture di servizio, tra le quali spiccavano per modernità di progettazione, un sistema di posta pneumatica e un sistema di ascensori a ciclo continuo denominati «del pater noster»;

al momento lavorano nel corpo centrale dell'edificio, che si sviluppa su cinque piani più uno rialzato, a struttura rettangolare, servito da 4 scale principali lungo le quali sono stati costruiti altrettanti ascensori, più di mille persone tra militari e civili;

da mesi i quattro ascensori sono fermi per manutenzione, regolarmente preannunciata da cartelli affissi ai vari piani di durata pari a uno o due giorni, mentre di fatto il fermo si prolunga per mesi ed è arrivato a coinvolgere la totalità dei quattro ascensori principali di servizio con evidenti disagi per tutto il personale —:

se a tale inaccettabile situazione può porsi rimedio e se la stessa possa essere ricondotta alla decisione di esternalizzare attraverso la CONSIP il servizio di manutenzione che è comunque decaduto in maniera del tutto evidente. (5-02098)

\* \* \*

### ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazione a risposta orale:*

BRUSCO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. — Per sapere — premesso che:

a causa del problema della contribuzione unificata pregressa, gli agricoltori del Metapontino vivono una allarmante e totale crisi dell'apparato agricolo che rischia di diventare irreversibile se non si interviene con urgenza;

la produzione e l'occupazione hanno fatto registrare i minimi storici e gli imprenditori, grandi e piccoli, sfiduciati, mostrano propositi di abbandono;

le abitazioni degli stessi imprenditori sono assediata da ufficiali giudiziari con provvedimenti coercitivi di ingiunzioni di pagamento e di pignoramento di beni, su mandato della società di cartolarizzazione, delegata alla riscossione dei contributi SCAU;

in un sistema economico territoriale che è supportato quasi esclusivamente dall'agricoltura l'abbandono provocherebbe conseguenze nefaste;

inoltre, a peggioramento della situazione, nella fascia di territorio del Metapontino si sono verificate innumerevoli calamità naturali susseguitesesi nel tempo;

il pagamento delle quote di contribuzione pregressa costituirebbe per le casse dell'erario una entrata del solo 15 per cento della quota capitale sull'intero importo —:

se il Governo, per ridare impulso economico a questa fascia di territorio e per evitare che si generino « nuovi poveri » a carico dello Stato, non voglia impegnarsi perché si attui l'abbattimento della contribuzione pregressa degli oneri derivanti dallo SCAU per tutti gli agricoltori del Metapontino, con la conseguente sospensione di tutti gli atti giudiziari ed extra-giudiziali in atto;

se, inoltre, il Ministro, come è avvenuto per gli allevatori del Nord-Est, non reputi giusto riconoscere, in sede di definizione della quota latte, la sospensione di tutti gli effetti derivati dalla cartolarizzazione in essere, con la dilazione della sola quota capitale dei contributi agricoli unificati, in una scansione temporale di trent'anni e/o comunque rapportata all'entità dell'importo da versare, e se conseguentemente non intende adottare le opportune iniziative. (3-02380)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CAPARINI e PAROLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

Consip SpA ha emanato tre bandi aventi ad oggetto appalti « Global Service » rispettivamente per:

1) Global Service immobili adibiti ad uso didattico/ricerca scientifica;

2) Global Service immobili uso ufficio utilizzati dalla pubblica amministrazione;

3) Global Service immobili ad uso sanitario destinati alla pubblica amministrazione;

tutti i bandi prevedono che l'offerta sia vincolante per 180 giorni. I bandi sono stati emanati alle date e con le scadenze sottoindicate:

a) pubblicazione bando didattica: 17 aprile 2003; scadenza didattica: 13 giugno 2003, ore 12.00;

b) pubblicazione bando gara uffici: 8 maggio 2003; scadenza uffici: 30 giugno 2003, ore 12.00;

c) pubblicazione bando USL: 12 maggio 2003; scadenza USL: 7 luglio 2003, ore 12.00;

emerge da quanto esposto con immediata evidenza che i termini di presentazione dei progetti sono da ritenersi inadeguati per la formulazione della proposta poiché, per il loro oggetto, dimensione e rilevanza richiedono di aver visionato immobili siti in tutta Italia;

inoltre stante la sostanziale identità degli oggetti dei bandi gara appare evidente che nell'ambito di meno di tre mesi vengono messe in gara tutte le attività di servizi pubblici appaltabili;

le ristrettezze dei termini di presentazione delle domande per ogni singola gara e per l'insieme delle gare nel loro complesso, rende gravemente pregiudizievole la presentazione delle domande medesime da parte degli imprenditori interessati, con il rischio di escludere dalla possibilità di partecipazione vasta parte degli operatori del settore;

inoltre la presentazione di un numero inferiore di domande si risolve in una possibilità di danno per l'amministrazione, che si vedrebbe costretta ad aggiudicare sulla base di un numero esiguo di offerte —:

se siano a conoscenza del ministro le ragioni della indicazione di termini di presentazione delle offerte così ristretti;

se non intenda il ministro competente, non ostandovi i bandi e le norme di legge in materia adottare le opportune iniziative affinché sia prorogata la data di presentazione delle domande per consentire una più rappresentativa partecipazione da parte degli imprenditori del settore. (4-06590)

MASTELLA, OSTILIO, PISICCHIO, POTENZA, LUIGI PEPE, CUSUMANO,

MAZZUCA POGGIOLINI e MONTECUOLLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

lo strumento del credito d'imposta, ovvero l'agevolazione fiscale introdotta con la legge finanziaria 2001 (legge 388/2000, articolo 8) in favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate del Paese ammissibili agli aiuti a finalità regionale, era rivolto dall'anno 2001 alla compensazione del differenziale di redditività degli investimenti conseguenti ai maggiori costi esistenti nel Mezzogiorno;

tale agevolazione, secondo la normativa originaria, era stata concessa con criteri di automaticità e certezza e secondo le intensità fissate dalla Commissione europea per tali zone;

lo strumento del credito d'imposta consisteva di fatto in abbuono fiscale, dato che le imprese che avessero effettuato nuovi investimenti avrebbero potuto esercitare il diritto di detrarre fino al 50 per cento delle somme investite dal proprio conto corrente fiscale, attraverso la compensazione con le imposte dovute;

le caratteristiche fondamentali di tale strumento, prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 6 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2003 recante le « Modalità attuative della Legge Finanziaria 2003 in materia di credito d'imposta istituito dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 », avevano consentito a numerosissime imprese operanti nel territorio del Mezzogiorno di effettuare nuovi investimenti, magari andando oltre le loro immediate possibilità economiche per aver acquisito il diritto di recuperare buona parte dei medesimi in occasione delle singole scadenze fiscali, sempre sotto forma di credito d'imposta;

in seguito all'emanazione del decreto ministeriale 6 settembre 2002 le regole essenziali di tale agevolazione sono state radicalmente capovolte, venendo menomato con efficacia retroattiva il diritto di

acquisto delle imprese ed il loro legittimo affidamento alla compensazione del 50 per cento degli investimenti con le imposte dovute, diritto che, come si è detto in precedenza, aveva costituito il presupposto fondamentale di numerosi investimenti;

in particolare, il citato decreto ministeriale dispone che a decorrere dal 10 aprile 2003, i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), (ovverosia coloro i quali avevano effettuato gli investimenti prima dell'8 luglio 2002) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, potranno riprendere l'utilizzazione dei contributi attribuiti nella forma di crediti di imposta nella misura massima del 10 per cento, per l'anno 2003, e del 6 per cento, per gli anni successivi;

per effetto dei provvedimenti normativi succedutisi all'originaria formulazione dell'articolo 8 della legge 388/2000 gran parte delle garanzie previste da tale norma si sono profondamente modificate;

in particolare, le imprese che avevano conseguito il diritto al contributo previsto dal succitato articolo 8 della legge 388/2000 si sono viste costrette a sospendere il diritto agli ulteriori utilizzi del credito in base al decreto legge 253/2002 a decorrere dal 13 novembre 2002 fino al 10 aprile 2003, in attesa dei fondi che il ministero delle attività produttive avrebbe messo a disposizione;

con il decreto ministeriale del 6 settembre 2002, si è reso noto il tetto massimo delle risorse disponibili per l'articolo 8, stabilendo che l'ammontare del credito d'imposta potesse essere riutilizzato nella misura del 10 per cento per il 2003 e del 6 per cento per gli anni successivi;

tale provvedimento provoca oggi gravi difficoltà a tutte le imprese che avevano effettuato gli investimenti con la certezza del recupero di una parte degli stessi;

per questi motivi il citato provvedimento deve considerarsi fortemente illegittimo in quanto stravolge diritti già ac-

quistati dalle imprese ed il loro legittimo affidamento al concreto esercizio di tali diritti;

in buona sostanza, mentre nella scorsa legislatura si prevedeva che gli imprenditori operanti nel Mezzogiorno non ricevessero soldi, ma scontassero il credito di imposta attraverso minori pagamenti di imposte e di contributi previdenziali e assistenziali, con il Governo attuale si è sospeso l'utilizzo del credito dal 13 novembre 2002 al 10 aprile 2003, sono state provocate gravi difficoltà alle imprese che, nei limiti del possibile, sono state costrette a ricorrere al credito bancario e, infine, si è limitato l'utilizzo del credito residuo nella misura del 10 per cento e del 6 per cento per gli anni successivi;

con la circolare 32/E del 3 giugno 2003 del ministero delle attività produttive si è prevista, per chi non rispetta tali percentuali di riferimento, la perdita del diritto a qualsiasi agevolazione;

di contro, lo stesso ministero delle attività produttive è riuscito comunque a trovare i soldi per rifinanziare la cosiddetta « Tremonti-bis », estendendone i benefici addirittura a 1.500 comuni del nord fra cui Milano, Torino, Genova, Venezia, Varese ed Arcore;

se il Ministro interrogato non ritenga:

a) che il decreto ministeriale del 6 settembre 2002 sconvolga profondamente la programmazione finanziaria di numerosissime imprese basata su situazioni già acquisite in virtù di norme certe e univoche per il venir meno di una consistente somma di danaro dalla disponibilità dei contribuenti, quella somma sulla quale quegli stessi imprenditori facevano affidamento per i conti e la vita delle loro aziende;

b) che i citati provvedimenti succedutisi alla legge 388/2000 siano profondamente lesivi dei principi fondamentali dell'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica e dell'impossibilità che di-

sposizioni retroattive violino situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti nonché su diritti quesiti;

c) che il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino sia immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico ed anche nell'ambito della materia tributaria, in virtù dei principi costituzionali di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e di buon andamento della pubblica amministrazione;

d) che l'attività amministrativa estrinsecata con il decreto ministeriale 6 settembre 2002 opprime ed anzi, sotto certi aspetti, muti l'iniziativa privata di tantissimi imprenditori del Mezzogiorno, comprimendo spazi di libertà economica precedentemente delineati dal legislatore;

e) che la normativa contenuta nel citato decreto ministeriale non operi profonde e palesi disparità di trattamento nei riguardi di situazioni oggettivamente analoghe caratterizzanti il diritto di numerosi cittadini, diversificando questi la possibilità di fruire per intero ed immediatamente del credito d'imposta solo sulla base del dato temporale dell'effettuazione dell'investimento (prima e dopo l'8 luglio 2002). (4-06603)

FIORI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177 ha disposto l'inclusione nella base pensionabile delle pensioni del settore pubblico, ed in particolare del personale militare collocato in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 1976, di una maggiorazione del 18 per cento;

successivamente la legge n. 468 del 1987 di conversione del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, ha introdotto per i sottufficiali un assegno funzionale annuo, diversificato secondo gli anni di servizio

compiuti (19 o 29) senza demerito, aggiuntivo alla retribuzione individuale di anzianità;

in sede di applicazione il Ministero della difesa, pur ammettendo la pensionabilità dell'assegno di funzione di cui sopra, non ha ritenuto ammissibile la concessione dell'incremento del 18 per cento previsto dall'articolo 16 della legge n. 177 del 1976 sull'assegno di funzione perché concesso con decorrenza 1° gennaio 1987;

tuttavia lo stesso Ministero della difesa, chiamato successivamente ad esprimersi nella fattispecie davanti alla II Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti in una vertenza di appello seguita ad azione legale avviata dal Maresciallo Maggiore dei Carabinieri in pensione Luciano Cristodoro, con sentenza n. 66/99/A emessa il 1° ottobre 1998, si vedeva condannato a computare nella pensione dell'attore appellante l'incremento del 18 per cento dell'assegno di funzione di cui all'articolo 16 della legge n. 177 del 1976 che, secondo la stessa sentenza, costituisce a tutti gli effetti voce integrativa della retribuzione individuale di anzianità del personale militare —:

se non ritengano di adottare le opportune iniziative per ammettere la maggiorazione del 18 per cento sull'assegno di funzione per tutti gli aventi diritto, ai sensi della sentenza n. 66/99/A emessa il 1° ottobre 1998 dalla II Sezione giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, anche al fine di evitare che il contenzioso corrente di specie produca notevoli aggravii economici per interessi e rivalutazione. (4-06610)

\* \* \*

### GIUSTIZIA

#### Interrogazioni a risposta scritta:

GROTTO e BUEMI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la casa circondariale di Rovigo, come risulta dalle ultime ispezioni avvenute nel maggio 2001 nonché dalla relazione di sopralluogo del dipartimento servizio igiene e sanità pubblica della USSL di Rovigo, stilata nel giugno 2002, presenta, a tutt'oggi invariata, una grave situazione strutturale ed igienico sanitaria (scarse sono apparse la pulizia ordinaria dell'edificio e le condizioni igieniche nel complesso);

in particolare, si ritiene che la realtà sopra evidenziata non sia in grado di garantire idonee condizioni ambientali e di sicurezza per i detenuti;

ad aggravare lo stato della struttura carceraria di Rovigo nel suo complesso, si segnala un rilevante problema di sovrappollamento che, nel quadro descritto, non fa che peggiorare le condizioni di vivibilità dei detenuti;

il carcere di cui si tratta rientra nell'operazione avviata dal Governo con la Finanziaria 2001, volta non allo sfoltimento della popolazione carceraria ma alla costruzione di nuovi istituti penitenziari, tramite strumenti finanziari quali il *leasing* e il *project financing*;

ad ottobre del 2002, il suddetto istituto risultava collocato al 13° posto nella graduatoria delle nuove strutture da realizzare —:

se in considerazione di quanto esposto sia possibile accertare a che punto si trovi l'*iter* burocratico relativo alla costruzione del nuovo carcere di Rovigo;

quali provvedimenti siano stati adottati e, soprattutto, quali misure i Ministri competenti intendano prendere per sanare le gravi carenze riscontrate nella manutenzione del vecchio edificio, nel lasso di tempo occorrente alla realizzazione del nuovo. (4-06592)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che: